

DGR n. 642 del 15.6.2004, **Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla Legge regionale n.9 del 13 maggio 2003** (BUR n. 66 del 5.7.2004).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la legge n.3 del 19.2.04 d'approvazione del bilancio di previsione per il 2004 ;

VISTA la DGR n.175 del 2.3.04 di definizione del Programma Operativo Annuale (P.O.A. 2004);

VISTA LA D.G.R. n.350 del 6.4.04 “ Reiscrizione nel bilancio di previsione per il 2004 di economie relative a stanziamenti aventi specifica destinazione

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio politiche sociali ed Integrazione socio-sanitaria ;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento Servizi alla persona e alla comunità;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del comma 3, art.18 della Legge regionale n.9 del 13.5.03, la definizione dei criteri e modalità per la concessione ai Comuni dei contributi per la realizzazione e la gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità così come stabilito nell'allegato “ 1” parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di stabilire che i Comuni, per la presentazione della domanda di contributo per i nidi d'infanzia e centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno e del programma di attuazione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e di sostegno alla genitorialità, devono utilizzare rispettivamente gli allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente atto
- l'onere del presente atto ammonta a complessivi Euro € 8.702.170,42 di cui € 3.744.184,19, fondi statali, cap.entrata 20109013 acc.to n.776 e 2575, a carico del capitolo 53007138 e € 4.957.986,23, fondi propri a carico del capitolo 53007124

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Bandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Vito D'Ambrosio

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Servizi alla Persona e alla Comunità
Dott. Giuseppe Zuccatelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- **Normativa di Riferimento**

Legge regionale 13.05.03, n.9 “ Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti “

Legge 8.11.2000 n. 328 art. 16 e 18

D.A. 1.3.2000 n.306 “Piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- **Motivazione**

Con la L.R. 9/03 la Regione intende promuovere le politiche dell’infanzia, dell’adolescenza e del sostegno alle funzioni genitoriali attraverso un sistema integrato di servizi ed opportunità.

E’ necessario evidenziare come il “programma di attuazione dei servizi”, di cui alla lettera a), comma 1, art.3 della L.R. 9/03, deve coincidere con il “Piano di settore infanzia ed adolescenza” del Piano di zona degli ambiti territoriali e l’indicazione del budget a disposizione permette l’attivazione di un programma consapevole a livello di Ambito.

Nella prospettiva dell’integrazione è necessario evidenziare pertanto il collegamento :

- con il Piano di Zona, rispetto agli obiettivi generali, alla modalità di coprogettazione e gestione dei servizi che deve privilegiare la gestione associata, e il conseguente raccordo con il coordinatore d’ambito e l’Ufficio di piano
- con il Programma delle attività distrettuali e il raccordo con il Direttore del Distretto sanitario
- con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (scuola, giustizia minorile, volontariato, terzo settore)

Inoltre per evitare il moltiplicarsi di organismi di consultazione e concertazione il Comitato dei Sindaci dell’ambito territoriale può prevedere la coincidenza tra il Comitato territoriale previsto all’art.3, comma 2 della legge regionale n.9/03 e i Tavoli di concertazione che devono essere attivati permanentemente nel piano di zona.

Questo servizio ha predisposto, ai sensi del comma 3, dell’art.18 della Legge regionale 13.05.03, n.9 e sulla base delle succitate finalità, l’allegato “1” che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali per la realizzazione e la gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.

Il fondo complessivo destinato al contributo ai Comuni per la realizzazione dei servizi, ammontante a Euro € 9.941.666,56, è costituito da uno stanziamento regionale per € 4.957.986,23 a carico del

capitolo 53007124 e da fondi statali per complessivi 4.983.680,75 destinati ai servizi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità di cui 3.744.184,19 sul capitolo 53007138 e € 1.239.496,56 ex impegno 5572 ex capitolo 52907111 anno 2002

Esito dell'istruttoria

La V Commissione Consiliare in data 20.5.04 ha espresso, ai sensi del comma 3, dell'art.18 della Legge regionale 13.05.03, n.9, il proprio parere favorevole sullo schema di deliberazione, allegato alla deliberazione di Giunta n.442 del 20.4.04, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

1) Alla pagina 13 – punto 3

Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente

- “In questo primo anno di attuazione della L.R. 9/03, tenuto conto delle difficoltà dei Comuni ad esperire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai servizi sopra indicati nei tempi stabiliti, saranno ammessi a finanziamento tutti i servizi in attività e che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno 2003 mentre per i nuovi l'accesso ai finanziamenti è condizionato, oltre che alla presenza di convenzione con il Comune, al possesso di autorizzazione e accreditamento.”

2) Alla pagina 15- punto 4.2

Al secondo rigo (servizi di cui alle lettere b) e c) sostituire le parole:

“ Il 40%” con le seguenti “il 50%”

3) Alla pagina 15 – punto 4.2

Al quarto rigo (servizi di cui alle lettere f) e g) sostituire le parole :

“il 30” con le seguenti “il 20%”

4)Alla pagina 16 – punto 4.5

Al terzo rigo sostituire le parole:

“entro 90 giorni “ con le seguenti “120 giorni”

5) Alla pagina 16 – punto 4.5

Al quarto rigo dopo le parole:

“previsti e” aggiungere le seguenti:

“con decorrenza 1° aprile 2004, tenuto conto delle scadenze al 31.3.04 dei piani territoriali della L.285/97. Successivamente alla verifica della congruità dei piani alle finalità della legge e ai criteri stabiliti con il presente atto, il servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria provvederà all'assegnazione, liquidazione ed erogazione, ai Comuni capofila degli ambiti territoriali dei contributi regionali spettanti.”

Si rileva che per quanto attiene ai punti 1), 4) e 5) si condividono le richieste di modifiche così come formulate dalla Commissione che pertanto vengono recepite.

Per quanto riguarda i punti 2) e 3) non si ritiene di dover apportare le modifiche così come indicato dalla Commissione in quanto le percentuali delle risorse economiche che gli ambiti sono tenuti a destinare ai specifici servizi nell'attuazione della programmazione sono state stabilite per una più equa distribuzione degli stessi sul territorio.

Proposte

Per le motivazioni sopra riportate si propone di:

- approvare, ai sensi del comma 3, art.18 della Legge regionale n.9 del 13.5.03, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione e gestione dei servizi di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 2003, n.9 così come stabilito nell'allegato “1” costituente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
- stabilire che i Comuni, per la presentazione della domanda di contributo per i nidi d'infanzia e centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno e del programma di attuazione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e di sostegno alla genitorialità, devono utilizzare rispettivamente gli allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente atto
- l'onere del presente atto ammonta a complessivi Euro € 8.702.170,42 di cui € 3.744.184,19, fondi statali, cap.20109013 acc.to n.776 e 2575, a carico del capitolo 53007138 e € 4.957.986,23, fondi propri a carico del capitolo 53007124

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Elena Pellegrini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per euro 3.744.184,19 a carico del capitolo 53007138 del bilancio 2004 in quanto finanziato con fondi statali , e per euro 4.957.986,23 sul capitolo 53007124 del bilancio 2004 in quanto finanziato con fondi propri.

IL RESPONSABILE
(Anna Elisa Tonucci)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che l'atto non da luogo all'assunzione diretta dell'impegno di spesa in quanto questo verrà assunto con successivo provvedimento d'attuazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Paolo Mannucci)

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONAE ALLA COMUNITA'**

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(nome e cognome)

ALLEGATO 1**1 FINALITA'**

Il ruolo delle politiche sociali regionali, sulla base degli indirizzi della legge 328/2000 e in attuazione del Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è quello di accompagnare gli individui e le famiglie nel percorso della vita sostenendo in particolare:

- le fragilità che sorgono in relazione all'età e alle responsabilità familiari
- l'esigenza di conciliare le fragilità con le opportunità di integrazione sociale e di lavoro;
- la promozione di capacità individuali e le reti familiari
- la costruzione di comunità locali solidali che favoriscano la cittadinanza attiva e le iniziative di mutuo aiuto

Con la L.R. 9/03 la Regione intende proseguire nella strategia del Welfare plurale e condiviso attraverso lo sviluppo di una rete di servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, implementata nel sistema regionale dei servizi ed opportunità attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, attori sociali terzo settore e l'integrazione nella gestione degli interventi tra soggetti pubblici, privati autorizzati e privati accreditati

Inoltre promuove le attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza, le azioni per lo sviluppo di relazioni, di solidarietà e di integrazione sociale sul territorio sancendo i diritti di cittadinanza di minori e famiglie, l'attenzione alla multietnicità e il carattere socio educativo degli interventi.

Disciplina, oltre che un'articolazione dei servizi per l'infanzia attenta ai nuovi bisogni delle famiglie, le attività e gli interventi quali il sostegno e la promozione alla genitorialità, l'ascolto e la reciprocità minori/adulti, i percorsi educativi, anche domiciliari, affidandone la programmazione agli ambiti territoriali in raccordo all'area d'intervento "infanzia, adolescenza e giovani" dei piani di zona.

Le attività, soprattutto riferite alla prima adolescenza, nel contesto della programmazione d'ambito devono prevedere la collaborazione degli Enti locali con le Istituzioni scolastiche al fine di costruire spazi per l'ascolto e lo sviluppo della personalità e di relazioni.

L'attenzione alla qualità dei servizi consente inoltre di individuare il più precocemente possibile situazioni a rischio per le quali è necessario mettere in atto interventi diversificati in collaborazione con le strutture dell'azienda sanitaria che operano nell'area materno-infantile-adolescenziale

Gli interventi, anche se rivolti a situazioni di disagio o di disadattamento, devono essere inquadrati in una logica di costruzione di opportunità per la famiglia e non di sostituzione delle responsabilità genitoriali.

La L.R. 9/03 sistematizza gli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e s'innesta in una progettazione di politiche organiche adottate dalla Regione in materia sociale, educativa e sanitaria che ha portato alla elaborazione concertata della stesura del Piano Sanitario, delle linee di indirizzo per la costruzione dei Piani Sociali di Zona e alla produzione di atti condivisi, tra i quali il Progetto obiettivo materno infantile e il Piano d'azione regionale sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in via d'approvazione.

Pertanto la definizione del programma di attuazione dei servizi per l'infanzia, adolescenza e di sostegno alla famiglia da parte degli ambiti territoriali, così come previsto dall'art.3 comma 1 lettera a) dovrà qualificarsi attraverso:

- una logica di integrazione degli interventi e delle competenze, in particolare tra aspetti sociali, sanitari ed educativi da realizzarsi attraverso un lavoro di rete e anche mediante l'adozione di accordi di programma, protocolli d'intesa, conferenze di servizi
- la collaborazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati (Comuni, Province Zone territoriali dell'ASUR, Centro Servizi Amministrativi, associazionismo dei ragazzi e delle famiglie, cooperazione sociale, volontariato, gestori del non profit, ecc...)
- l'esercizio da parte degli Enti locali di un ruolo di governo dell'insieme delle risorse presenti a livello territoriale, superando anche la frammentarietà, la mancanza di elaborazione di atti condivisi tra i vari Assessorati competenti in materia
- il necessario raccordo con altri atti che prevedono finanziamenti in materia in una logica di razionalizzazione delle risorse economiche (L.R.30/98 "Interventi a favore della famiglia", D.G.R. 1562/03 "Contributi per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato agli ambiti territoriali", L.53/00 "Disposizioni per il sostegno alla maternità e

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, L.R. 27/01 “Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, LR 42/92 “Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio”, L.R. 2/ 98 “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati” ecc..)

2. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI

Per quanto sopra evidenziato il programma di attuazione dei servizi dovrà coincidere sostanzialmente con il Piano di settore infanzia ed adolescenza del Piano di Zona e con il Programma di attuazione delle attività distrettuali, integrare i soggetti e le progettualità territoriali (scuola, giustizia minorile, , associazionismo di promozione sociale, cooperazione sociale e altri soggetti del terzo settore) attuando una reale integrazione delle risorse finanziarie e professionali per il necessario cofinanziamento.

Con particolare riguardo ai servizi di sostegno alle funzioni genitoriali la programmazione dovrà essere raccordata con le attività promosse ai sensi della L.R. 30/98, L.R.27/01, L.53/00, L.R. 42/92 e L.R.2/98 e la loro attivazione dovrà tenere conto anche degli altri fondi regionali destinati.

Rispetto alle procedure per la definizione e gestione del programma di attuazione dei servizi, gli ambiti territoriali si atterrano alle seguenti indicazioni:

Il Comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale :

- si avvale del Comitato territoriale (art. 3, comma 2 della L.R.9/03 e art.19, comma 2 del Regolamento regionale n.10 del 2.10.03) e per evitare il moltiplicarsi di organismi di consultazione e concertazione può prevederne la coincidenza con il Tavolo di concertazione infanzia ed adolescenza attivato dal Piano di Zona
- si avvale del Coordinatore d’ambito e del Direttore di Distretto affinché contribuiscano ad una progettazione integrata ed unitaria al sistema dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio
- valuta e approva il documento finale presentato dal Coordinatore d’ambito al termine del lavoro tecnico con l’Ufficio di Piano e della concertazione con il Comitato territoriale d’ambito
- attiva l’Ente capofila per l’assolvimento delle procedure amministrative di presentazione della programmazione dei servizi d’ambito alla Regione

Il coordinatore d’ambito:

- collabora alla definizione delle modalità di consultazione, concertazione
- illustra il presente atto ed avvia il confronto con il Comitato territoriale sull’obiettivo programmatico regionale e la rilevazione dei bisogni, risorse e le disponibilità finanziarie dell’ambito territoriale;
- sottopone al vaglio dell’Ufficio di piano i risultati del lavoro svolto per la necessaria correlazione con i contenuti del complessivo piano di zona;
- presenta la proposta della programmazione territoriale dei servizi infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità al Comitato dei Sindaci per l’approvazione per la rilevazione dei bisogni esistenti e delle risorse territoriali;
- presenta la proposta della programmazione territoriale dei servizi al Comitato dei Sindaci per l’approvazione

3. SERVIZI AMMESSI A FINANZIAMENTO

- a. Nidi d’infanzia e Centri per l’infanzia provvisti di pasto e sonno: sono servizi educativi che accolgono bambini e bambine in età compresa tre mesi e tre anni con la funzione di promuoverne il benessere psico-fisico, favorirne lo sviluppo di competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale e nel contempo sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita.

In questo primo anno di attuazione della L.R. 9/03, tenuto conto delle difficoltà dei Comuni ad esperire le procedure per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai servizi sopra indicati nei tempi stabiliti, saranno ammessi a finanziamento tutti i servizi in attività e che hanno beneficiato dei contributi

regionali nell'anno 2003 mentre per i nuovi l'accesso ai finanziamenti è condizionato, oltre che alla presenza di convenzione con il Comune, al possesso di autorizzazione e accreditamento.

- b. Centri per l'infanzia: sono servizi che accolgono bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia in forma più flessibile ed articolata quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono prevedere attività d'integrazione fra nido e scuola per l'infanzia.
- c. Spazi per bambini, bambine e per famiglie: sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente carattere ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché d'incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali o loro sostituti ed educatori del servizio.
- d. Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti: sono servizi che svolgono attività extrascolastiche per minori dai 3 ai 17 anni: centri ludici polivalenti e punti d'incontro che svolgono attività di facilitazione e promozione alla socializzazione anche intergenerazionale e alla condivisione di interessi ed attività culturali
- e. Servizi itineranti: sono servizi destinati a realtà territoriali disagiate, rivolti a bambini, bambine e adolescenti ed offrono, in forma non fissa, spazi d'incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale (ludobus, giocabus, informabus, bibliobus ecc....)
- f. Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali: sono servizi realizzati da educatori, da persone o da famiglie individuate dall'Ente locale, rivolti al nucleo familiare nel suo insieme, svolti in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari problematiche familiari all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali.
- g. Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali: sono le attività previste all'art.16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli od associati anche ai sensi della L 8 marzo 2000 n.53 e della L.r. 13 novembre 2001 n.27 ed attuate secondo quanto previsto del Piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art.18, comma 6, della L.328/2000.

4. RIPARTIZIONE DEL FONDO E MODALITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

Per l'anno 2004 il fondo per i contributi per le spese di gestione e funzionamento dei servizi ammonta complessivamente ad € 9.941.666,98.

Lo stanziamento viene così ripartito:

- € 5.965.000,19 pari al 60%, viene destinato ai servizi di cui alla lettera a), in considerazione degli alti costi di gestione di questa tipologia di servizi e dell'espandersi della domanda sociale dei nidi d'infanzia, dovuta certamente all'aumentata occupazione lavorativa femminile, di questi il 4% pari a € 238.600,01 sono riservati ai Comuni che gestiscono tale tipologia di servizi in forma associata.
- € 3.976.666,79 pari al 40%, destinato:
 - quanto ad € 3.740.279,88 ai servizi di cui alla lettera b),c),d),e),f), g)
 - quanto ad € 200.000 destinato a specifici progetti sperimentali per le nuove tipologie di servizi di cui alla lettera b), comma 6, articolo 7 della L.r. 9/03.

4.1 Lo stanziamento ammontante ad € 5.726.400,18 è ripartito tra i Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno nella misura massima di:

- a) Euro 1.550 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti
- b) Euro 1.500 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione da 5001 a 15.000.000
- c) Euro 1.400 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000.000

Il 4% del fondo (pari a € 238.600,01) è riservato all'integrazione dei fondi per la gestione associata dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno.

I Comuni per accedere ai contributi regionali previsti per i nidi d'infanzia e centri provvisti di pasto e sonno, inoltrano la domanda alla Regione Marche – Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR della regione Marche, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio regionale.

4.2 Lo stanziamento ammontante ad € 3.776.666,79 è così suddiviso :

- Il 40%, pari a € 1.510.666,72 ai servizi di cui alle lettere b) e c)
- Il 30%, pari a € 1.133.000,04, ai servizi di cui alle lettere d) e e)
- Il 30%, pari a € 1.133.000,04, ai servizi di cui alle lettere f) e g)

Le risorse economiche ripartite fra gli ambiti territoriali sono vincolate all'attuazione dei servizi così come sopra specificato pena l'esclusione dal contributo regionale.

La ripartizione delle quote tra gli ambiti territoriali viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- 40% del fondo sulla base del numero dei bambini residenti nella fascia d'età 0-12
- 30% del fondo sulla base del numero dei ragazzi residenti nella fascia d'età 13-17
- 30% del fondo sulla base della dimensione territoriale dell'ambito.

4.3 Lo stanziamento ammontante a € 200.000 è riservato per l'adozione di progetti sperimentali, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), da parte degli ambiti territoriali relativi alla informazione e formazione rivolta alle persone ed alle famiglie per l'attivazione dei servizi previsti alla lettera b, comma 6, articolo 7 della L.r. 9/03.

I criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra gli ambiti territoriali saranno stabiliti con successiva delibera di Giunta.

4.4 La quota di compartecipazione della Regione non può essere superiore al 50% della spesa per singolo progetto.

4.5 Gli Ambiti trasmettono, alla Regione Marche – Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria, la programmazione dei servizi, che corrisponde al piano di settore infanzia ed adolescenza del piano di zona d'ambito, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR Marche, con l'indicazione specifica dei fondi previsti e con decorrenza 1° aprile 2004, tenuto conto della scadenza al 31.3.04 dei piani territoriali ex Lege 285/97.

Successivamente alla verifica della congruità dei piani alle finalità della legge e ai criteri stabiliti con il presente atto, il Servizio politiche sociali provvederà all'assegnazione, liquidazione ed erogazione, ai Comuni capifila degli Ambiti territoriali dei contributi regionali spettanti.

Entro 180 giorni dalla trasmissione del piano di settore infanzia ed adolescenza, gli Ambiti predispongono, su apposita modulistica, la relazione sullo stato d'attuazione e la inviano alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria.

Successivamente ai 12 mesi dall'invio del piano di settore infanzia ed adolescenza, gli Ambiti provvedono a trasmettere, utilizzando l'apposita modulistica, la relazione conclusiva dell'attuazione del piano corredata dalla certificazione delle spese sostenute.

4.6 Il servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione ed analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, predisponde la modulistica che deve essere utilizzata dagli ambiti per la presentazione del piano di settore infanzia ed adolescenza, la relazione di

attuazione e quella conclusiva e curerà il monitoraggio e l'analisi dei progetti programmati e realizzati dagli ambiti territoriali.

5. SPESE NON AMMISSIBILI

Vengono considerate non ammissibili le voci di spesa per la costruzione e l'acquisto di immobili.

ALLEGATO 2

COMUNE di _____

Prot. n. _____

Del _____

Alla Giunta Regionale
Servizio Politiche Sociali
ed Integrazione Socio-Sanitaria
Via Gentile da Fabriano, 3
Palazzo Rossini
60125 A N C O N A

Oggetto: L.R. 9/03 - Richiesta contributo di gestione per nidi d'infanzia - anno 2004.

Il sottoscritto (1) _____

in qualità di _____

chiede, per l'anno 2004, il contributo di gestione per il servizio

denominato _____

sito in via / piazza / viale _____

Trasmette altresì in allegato i dati relativi a:

- struttura
- utenza
- personale

Distinti saluti

_____ (1)

(1) Nominativo e firma del rappresentante legale dell'ente o eventuale delegato.

COMUNE di _____

- Servizio denominato _____

sito in via / piazza / viale _____

- Tipo di servizio:

Nido d'infanzia

Centro per l'infanzia sia con pasto che sonno

STRUTTURA

- Decreto del Dirigente del Comune, di autorizzazione al funzionamento del servizio ai sensi della L.R. 9/03: n° _____ del _____ (1).
- Decreto del Dirigente del Comune, di accreditamento del servizio ai sensi della L.R. 9/03: n° _____ del _____ (1).
- Data inizio attività: _____ (1)
- In relazione all'autorizzazione al funzionamento del servizio, rilasciata ai sensi della L.R. 9/03, la capacità ricettiva del servizio in oggetto è di n° _____ posti bambino.

UTENZA

N° _____ bambini iscritti alla data di presentazione della domanda

N° _____ bambini in lista di attesa alla data di presentazione della domanda

PERSONALE

L'organico del personale del servizio garantisce il rapporto educatore/bambini di una unità ogni sette posto bambino (Regolamento regionale n. 10 del 2 ottobre 2003: art. 8 comma 5 e art. 9 comma 2).

(2) _____

- (1) Saranno ammessi a finanziamento in base a quanto previsto dal punto 3, lettera a) della presente delibera:
- I servizi in attività e che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno 2003 anche se non ancora autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 9/03
 - I servizi di nuova attivazione che non hanno usufruito dei contributi regionali del 2003 saranno ammessi solo se autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 9/03 e convenzionati con il Comune alla data di richiesta del contributo
 - I servizi attivati dopo il 31.1.2003, data di presentazione della domanda di contributo per l'anno 2003, saranno ammessi a contributo anche per i mesi di funzionamento nell'anno 2003 solo se in possesso, all'inizio dell'attività, dell'autorizzazione regionale ai sensi della D.A. 54/96 e/o dell'autorizzazione prevista ai sensi della L.R. 9/03
- (2) Firma del rappresentante legale dell'ente o eventuale delegato

ALLEGATO 3

Traccia per la redazione del

Programma di attuazione dei servizi per l'infanzia, adolescenza e di sostegno alla famiglia (ex L.R. 9/03, art. 3, comma 1, lettera a)

RIFERIMENTI

Ambito territoriale: _____

Referente territoriale per il Programma di attuazione dei servizi per l'infanzia, adolescenza e di sostegno alla famiglia:

Cognome _____ Nome _____

Ruolo nell'Ambito territoriale¹ _____

Indirizzo _____ n. _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____ Tel. 1

_____ Tel. 2 _____ Fax _____

e-mail: _____ URL: _____

OBIETTIVI

Definizione degli obiettivi per funzione²:

Funzione: **Promozione**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

Funzione: **Accesso**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

Funzione: **Accompagnamento/abilitazione**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

¹ Va indicato il nominativo del dirigente o del funzionario che, a livello di Ambito territoriale, ha la responsabilità del raccordo e del coordinamento della programmazione e della realizzazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

² Dal Glossario delle Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003 della Regione Marche - Funzione: "Complesso di atti e di attività connesse ad un ente, ad un ufficio o ad un ruolo, che devono essere assolte per il perseguimento di obiettivi predefiniti. Nel modello organizzativo del sistema integrato di servizi e interventi sociali delle marche rappresentano le caratterizzazioni prevalenti dei servizi rispetto alle finalità del sistema di protezione sociale".

Funzione: **Educazione**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

Funzione: **Assistenza**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

Funzione: **Cura**

<i>Obiettivi di benessere sociale</i>	
Generali:	
Specifici:	

MODALITÀ OPERATIVE GENERALI

Modalità di integrazione degli interventi e delle competenze:	
Modalità di collaborazione tra i soggetti, pubblici e privati:	
Modalità di esercizio da parte degli Enti locali di un ruolo di governo unitario:	
Modalità di raccordo con atti che prevedono finanziamenti in materia di infanzia, adolescenza e famiglia:	

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

Servizio:	▪ Nidi d'infanzia e centri per l'infanzia con pasto e sonno
Riepilogo situazione attuale nell'Ambito territoriale ³ :	
Obiettivo operativo generale previsto ⁴ :	
Obiettivi operativi particolari previsti ⁵ :	
Indicazione specifica dei fondi assegnati dalla Regione ⁶ :	
Indicazione specifica dei fondi del cofinanziamento ⁷ :	

Servizi:	▪ Centri per l'infanzia ▪ Spazi per bimbi, bambine e per famiglie
Riepilogo situazione attuale nell'Ambito territoriale:	

³ Sintetica quantificazione della presenza, delle caratteristiche, della distribuzione del servizio sul territorio dell'Ambito.

⁴ Sintetica quantificazione degli obiettivi complessivi per l'Ambito.

⁵ Per ogni servizio oggetto di intervento indicare, sinteticamente, gli obiettivi operativi.

⁶ Per ogni servizio oggetto di intervento indicare la quota di finanziamento regionale destinata, nel rispetto delle ripartizioni definite dalla D.G.R.

⁷ Per ogni servizio oggetto di intervento indicare la quota di finanziamento regionale destinata, nel rispetto delle ripartizioni definite dalla D.G.R.

Obiettivo operativo generale previsto:	
Obiettivi operativi particolari previsti:	
Indicazione specifica dei fondi assegnati dalla Regione:	
Indicazione specifica dei fondi del cofinanziamento:	

Servizi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti ▪ Servizi itineranti
Riepilogo situazione attuale nell'Ambito territoriale:	
Obiettivo operativo generale previsto:	
Obiettivi operativi particolari previsti:	
Indicazione specifica dei fondi assegnati dalla Regione:	
Indicazione specifica dei fondi del cofinanziamento:	

Servizio:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali ▪ Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
Riepilogo situazione attuale nell'Ambito territoriale:	
Obiettivo operativo generale previsto:	
Obiettivi operativi particolari previsti:	
Indicazione specifica dei fondi assegnati dalla Regione:	
Indicazione specifica dei fondi del cofinanziamento:	